



CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME

24/100/CU08/C13

**POSIZIONE SULLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 2  
LUGLIO 2024, N. 91, RECANTE “MISURE URGENTI DI PREVENZIONE DEL  
RISCHIO SISMICO CONNESSO AL FENOMENO BRADISISMICO NELL’AREA  
DEI CAMPI FLEGREI E PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE DI  
COESIONE”**

**Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281**

*Punto 08) O.d.g. Conferenza Unificata*

Preliminarmente la Conferenza esprime apprezzamento per l’intervento normativo promosso dal Governo che riconosce la straordinaria necessità di definire misure urgenti per fronteggiare gli effetti dell’evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell’area dei Campi Flegrei.

Ciò premesso, la Conferenza esprime parere favorevole condizionato all’accoglimento dei seguenti emendamenti:

**Art. 2**

**Commissario straordinario per l’attuazione degli interventi pubblici nell’area dei Campi Flegrei**

**Emendamento 01**

Al comma 2, lettera a), numero 2), dopo le parole  
“realizzazione degli interventi individuati dalla medesima regione con classe d’urgenza «molto elevata» o «elevata»”  
inserire le parole  
“o «media»”.

**Motivazione**

Il comma 10, lettera b), alla realizzazione degli interventi inseriti nel primo piano degli interventi urgenti di cui al comma 2, lettera a), numero 2), assegna risorse complessivamente pari ad euro 284.795.000,00.

Gli interventi individuati mediante la ricognizione operata con Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 7 del 10-1-2024, ai sensi dell’art. 5 del decreto-legge n. 140 del 2023, ammontano ad euro 76.580.000,00 con classe d’urgenza «molto elevata» e ad euro 37.700.000,00 con classe d’urgenza «elevata».

Pertanto, risulta opportuno allargare anche alla classe d’urgenza «media», la cui ricognizione ammonta ad euro 265.300.00,00, affinché gli interventi inseriti nel primo piano degli interventi urgenti siano coerenti con la ricognizione operata dalla Regione Campania.

**Emendamento 02**

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola “quindici” con la parola “trenta”.

**Motivazione**

La modifica proposta appare in linea con i termini di legge che, in generale, sono previsti per la conclusione del procedimento amministrativo.

### **Emendamento 03**

Al comma 8, dopo le parole

“d’intesa con la Regione Campania,”

inserire le parole

**“e sentiti i sindaci dei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli,”.**

### **Motivazione**

La modifica proposta è coerente con quanto già previsto, analogamente, al precedente comma 2, lettera a).

### **Emendamento 04**

Al comma 12, dopo la parola

“abrogato.”

aggiungere le parole

**“Al fine di garantire l’espletamento degli adempimenti amministrativi legati alla gestione nella fase transitoria, la Struttura di supporto del Commissario straordinario nominato ai sensi dell’articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, conserva la piena e legittima operatività, per un periodo stabilito in centottanta giorni a decorrere dall’entrata in vigore del presente provvedimento. Le funzioni della Struttura di supporto sono limitate agli adempimenti previsti, per il Presidente della Regione Campania, al periodo che segue, nonché alle attività di cui all’art. 2 comma 13 lettere b) e c).”.**

### **Motivazione:**

Il comma 12 prevede, tra l’altro, che **“all’articolo 11 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, il diciottesimo comma è abrogato.”**. Ad una lettura dell’atto normativo in parola, non sono stati rinvenuti riferimenti ad una eventuale gestione transitoria della dismessa struttura Commissariale ex lege 887/84, difatti, il citato DL disciplina la ricognizione degli interventi da avviare e avviati, per assegnarli con successivi provvedimenti al nuovo Commissario e/o a soggetti diversi, ma non regola la gestione di quelli conclusi sotto l’aspetto fisico, in parte già regolarmente in esercizio, non tenendo conto di individuare quelli che dal punto di vista finanziario e/o procedurale non risultano formalmente conclusi.

Difatti, benché lo stato attuativo dell’intero piano appaia per buona parte realizzato, attualmente si sostanziano innumerevoli adempimenti tecnico-amministrativi inevasi, riguardanti, tra l’altro, opere ultimate, anche dovuti a fattori derivanti da numerose circostanze critiche che hanno di fatto impedito e/o rallentato la conclusione del Programma.

A seguire si indica, in maniera non esaustiva, l’elenco delle attività correlate alle opere concluse fisicamente che risultano meritevoli di trattazione da parte di una gestione transitoria della struttura di supporto:

- a) procedure espropriative in via di definizione;
- b) procedure di riallineamento catastali;
- c) trascrizioni Conservatoria dei registri immobiliare;
- d) gestione depositi attivati presso la Ragioneria territoriale dello Stato;
- e) monitoraggio e caricamento dati sullo stato di avanzamento procedurale, fisico, economico e finanziario sulla piattaforma SURF degli investimenti;
- f) approvazione dei rendiconti contabili esercizi 2023 e 2024;
- g) definizione riconoscimento compensi ai componenti delle strutture e degli organismi di supporto;
- h) situazioni creditorie / debitorie stragiudiziali;
- i) gestione amministrativa delle Concessioni;

- j) pubblicazione di eventuali Avvisi ad Opponendum;
- k) elaborazione piano di dismissione e di patrimonializzazione dei beni e delle aree residuali non assegnate escluse dalla previsione normativa del DL 91/2024;
- l) determinazione massa attiva e passiva;
- m) follow-up e assistenza nelle attività di gestione amministrativa, relativa all'acquisizione e conservazione documentale, afferente alle opere trasferite alla Regione Campania e agli Enti attuatori e/o usufruttori;
- n) organizzazione dell'archivio storico e digitalizzazione atti e documenti per consentire il passaggio di consegna al subentrante Commissario art. 2 comma 1 del DL 91/2024;
- o) gestione Contabilità Speciale e adempimenti ad essa connessa.

Infine, si segnala che la norma in parola, come già riferito, nulla prevede in ordine ad una eventuale gestione transitoria della dismessa struttura Commissariale ex lege 887/84, anche se, al successivo comma 13, lettera b, si prevede un "contraddittorio con la Struttura di supporto del Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984 del medesimo articolo".

Al fine di riallineare la evidente discrasia, che potrebbe causare conflitti di attribuzione, si è provveduto alla proposizione del seguente emendamento che garantisca la definizione degli interventi conclusi sotto l'aspetto fisico, ma che necessitano di un completamento sotto il profilo procedurale e finanziario.

In conclusione, la proposta emendativa tende a garantire una gestione circoscritta alla sola fase transitoria.

In alternativa, per dirimere la evidente contraddizione, qualora non si volesse consentire il richiesto periodo transitorio, devono essere assegnate da subito al Commissario straordinario tutte le attività, anche in avanzato stato di realizzazione.

#### **Emendamento 05**

Al comma 12, sostituire dopo la parola  
"sessanta"  
con la parola  
**"novanta"**.

#### **Motivazione**

La modifica proposta appare in linea con i termini di legge che, in generale, sono previsti per la conclusione di procedimenti amministrativi complessi ed articolati.

#### **Emendamento 06**

Al comma 14, dopo le parole  
"titolarità dei rapporti e passivi afferenti alla loro esecuzione."  
inserire le parole

**"Restano esclusi gli interventi relativi al completamento delle rampe di collegamento della Tangenziale di Napoli, svincolo Via Campana, con la rete Viaria costiera e il Porto di Pozzuoli (intervento C 11 – I e II lotto delle opere di completamento del Piano Intermodale dell'Area Flegrea)."**

#### **Motivazione**

Gli interventi relativi alle rampe di collegamento direzione Roma e direzione Pozzuoli sono oggetto di un procedimento tecnico-amministrativo già in avanzato stato di definizione che coinvolge, con l'avallo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'Amministrazione Commissariale L. 887/84, il Comune di Pozzuoli e la Tangenziale di Napoli. Il procedimento in parola ha definito dettagliatamente i rapporti e gli obblighi reciproci tra le parti e le attività sono in fase avanzata di attuazione con il prossimo avvio dell'esecuzione dei lavori, da parte

della Tangenziale di Napoli S.p.a., in quanto la progettazione degli interventi previsti è già stata oggetto di approvazione in conferenza di servizi.

## **Art. 5**

### **Contributi per l'autonoma sistemazione**

#### **Emendamento 07**

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole

“un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale”,

aggiungere le parole

**“, abituale e continuativa,”**.

#### **Emendamento 08**

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole

“in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale”

aggiungere le parole

**“, abituale e continuativa,”**

#### **Motivazione**

La modifica proposta è coerente con quanto generalmente disposto per i contributi per l'autonoma sistemazione dalle Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile in contesti emergenziali, nonché con quanto previsto dal successivo art. 8, comma 1).

#### **Emendamento 09**

Al comma 4, dopo le parole

“Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede”

aggiungere le parole

**“, in fase di prima attuazione,”**.

#### **Motivazione**

È già emersa la necessità, rappresentata dal Comune di Pozzuoli e comunicata al Dipartimento della Protezione Civile, di aumentare sensibilmente la dotazione finanziaria attualmente prevista in euro 1.800.000,00 per l'anno 2024 ed in euro 3.600.000,00 per l'anno 2025, del tutto insufficiente.

Alla data del 3 luglio 2024, il solo Comune di Pozzuoli ha stimato un fabbisogno di euro 565.500,00/mese in relazione a n. 674 nuclei familiari destinatari di ordinanze di sgombero, per n. 1525 persone circa (di cui n. 164 persone con disabilità con una percentuale di invalidità non inferiore al 67 per cento e n. 380 persone di età superiore a 65 anni).

## **Art. 6**

### **Interventi di nuova costruzione**

#### **Emendamento 10**

Al comma 1, sostituire la parola

“novanta”

con la parola

**“centoventi”**.

#### **Motivazione**

Per “evitare l'incremento del carico urbanistico”, la Regione Campania deve emanare una legge regionale, per la qual cosa sono necessari tempi più lunghi.

## **Art. 7**

### **Programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio ad uso residenziale nell'area dei Campi Flegrei**

#### **Emendamento 11**

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola  
“sessanta”  
con la parola  
“centoventi”.

#### **Motivazione:**

La conclusione di procedimenti amministrativi complessi ed articolati. Affinché i Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli possano verificare se “risultino rilasciati titoli edilizi abilitativi, anche in sanatoria, efficaci”, richiedono tempi più lunghi

#### **Emendamento 12**

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola  
“sessanta”  
con la parola  
“novanta”.

#### **Motivazione:**

Si ricorda che le procedure connesse alla “conclusione dell’analisi di vulnerabilità sismica dell’edilizia privata di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 3, lettera b) del medesimo decreto-legge n. 140 del 2023”, sono in capo al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Al momento tali procedure non risultano concluse.

La Regione Campania, per adempiere alla “proposta di programma di interventi di riqualificazione sismica degli immobili individuati all’esito della predetta analisi come a più elevata vulnerabilità sismica ed inseriti negli elenchi comunali trasmessi ai sensi del comma 1 ovvero in relazione ai quali il comune abbia comunicato alla Regione il sopravvenuto rilascio del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria”, è condizionata sia dai tempi del Dipartimento della protezione civile di conclusione delle indagini, sia dai tempi dei comuni per verificare se “risultino rilasciati titoli edilizi abilitativi, anche in sanatoria, efficaci”.

## **Art. 8**

### **Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili**

#### **Emendamento 13**

Al comma 1, dopo le parole  
“è autorizzata la spesa”  
aggiungere le parole  
“, in fase di prima attuazione,”.

#### **Motivazione**

Nelle more della conclusione dell’analisi di vulnerabilità sismica dell’edilizia privata di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 3, lettera b) del decreto-legge n. 140 del 2023, in capo al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non si hanno elementi per una quantificazione congrua della dotazione finanziaria. La spesa attualmente prevista ed autorizzata di euro 20.000.000,00 per l’anno 2024 e di euro 15.000.000,00 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 potrebbe risultare insufficiente.

#### **Emendamento 14**

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola  
“trenta”  
con la parola  
“**novanta**”.

#### **Motivazione**

La modifica proposta appare in linea con i termini di legge che, in generale, sono previsti per la conclusione di procedimenti amministrativi complessi ed articolati.

#### **Art. 9**

#### **Supporto alla capacità operativa del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri**

#### **Emendamento 15**

Alla rubrica, dopo la parola  
“ministri”  
aggiungere le parole  
“**, della Regione Campania e dei Comuni interessati**”.

#### **Emendamento 16**

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma per il supporto alla capacità operativa della Regione Campania:

**«2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, al fine di garantire il supporto alla capacità operativa della Regione Campania, all’articolo 6 del decreto-legge n.140 del 2023 sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) il comma 4 è così integralmente sostituito: “Il personale non dirigenziale della Regione Campania, direttamente impiegato nelle attività di cui al presente decreto, nel limite massimo di dieci unità, può essere autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario oltre i limiti vigenti, per un massimo di cinquanta ore mensili pro capite fino al 31 dicembre 2027, in deroga alla contrattazione collettiva di comparto. Al personale della Regione Campania titolare di incarichi dirigenziali o di posizione organizzativa, direttamente impiegato nelle attività di cui al presente decreto, nel limite massimo di ulteriori dieci unità, può essere riconosciuta, fino al 31 dicembre 2027, una indennità mensile pari al trenta per cento della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dal rispettivo ordinamento, in deroga alla contrattazione collettiva di comparto.”;**

**b) al comma 5, dopo le parole “per l’importo di 50.000 euro per l’anno 2023” inserire le parole “e di 200.000,00 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027.”.»**

#### **Motivazione**

Nel comprende la necessità di rafforzamento della capacità operativa del Dipartimento della Protezione Civile, preme evidenziare l’opportunità di procedere in maniera analoga ad un adeguato potenziamento della capacità operativa anche della Regione Campania, cui finora - con l’articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 140 del 2023 - è stata riservata una attenzione minimale rispetto a tutti gli altri soggetti coinvolti.

E’ il caso di sottolineare che la Regione Campania, fino al 31 dicembre 2027 - durata della Struttura del Commissario straordinario (art. 2, commi 4, 5 e 6 del decreto-legge n. 91 del 2024) - deve esprimere una intesa su tutte le attività previste dal medesimo decreto-legge n.91 del 2024, subentrare al termine della gestione commissariale (art. 2, comma 8), provvedere alla relazione sullo stato di attuazione del programma di adeguamento del sistema di trasporto

intermodale (art. 2, comma 12 e 13), attuare le previsioni dell'articolo 4 per assicurare la continuità dell'attività scolastica con gestione diretta della relativa ed apposita contabilità speciale, attuare le previsioni dell'articolo 5 sui contributi per l'autonoma sistemazione con gestione diretta della relativa ed apposita contabilità speciale, nonché proporre il programma di interventi di riqualificazione sismica degli immobili privati (art. 7).

### **Emendamento 17**

Dopo il richiesto comma 2, inserire il seguente ulteriore comma per il supporto alla capacità operativa dei Comuni interessati:

**«3. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, al fine di garantire il supporto alla capacità operativa dei Comuni interessati, all'articolo 6, del decreto-legge n.140 del 2023 sono apportate le seguenti modificazioni:**

- a) al comma 1, lettera a) le parole “da impiegare per un periodo di ventiquattro mesi” sono sostituite dalle parole “da impiegare per un periodo di quarantotto mesi”;
- b) al comma 2 le parole “nel limite complessivo massimo di 6,8 milioni di euro” sono sostituite dalle parole “nel limite complessivo massimo di 12,6 milioni di euro”;
- c) al comma 5 dopo le parole “e di 2.333.000 euro per l'anno 2025” inserire le parole “e di 5,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027”.»

### **Motivazione**

Nel comprendere la necessità di rafforzamento della capacità operativa del Dipartimento della Protezione Civile, preme evidenziare l'opportunità di procedere in maniera analoga, come anche richiesto da ANCI, al potenziamento della capacità operativa dei Comuni.

È il caso di sottolineare che i Comuni interessati, in particolare, dovranno svolgere tutte le attività endoprocedimentali sulle quali si basa il processo di erogazione dei contributi per l'autonoma sistemazione e per la riparazione e/o riqualificazione sismica degli edifici privati.

Roma, 25 luglio 2024